



diritto e informatica

tipologie software e diritto di autore

- gli **autori** (anche gli autori di software), hanno **diritti** esclusivi sulle loro opere:
 - diritto di attribuzione della **paternità** dell'opera
 - diritto automatico e irrinunciabile
 - diritto di **modifica** esclusiva della propria opera
 - diritto di realizzare **copie** della propria opera
 - diritto di pubblicare o **distribuire** la propria opera
 - diritto di **esecuzione** (uso) della propria opera
- Questi diritti sono tutelati "**automaticamente**" in tutto il mondo grazie alla legge sul copyright (legge sul diritto d'autore) a partire dal momento in cui l'opera viene completata
- in Europa i diritti dell'autore sono tutelati fino a **70 anni** dopo la sua morte poi l'opera diventa di dominio pubblico (**public domain**)

- nel corso degli ***anni novanta*** la legislazione italiana si è allineata alle nuove esigenze dettate dalla sempre maggior diffusione delle tecnologie informatiche
- il software è protetto dal ***diritto d'autore***, in quanto l'attività connessa alla sua creazione è stata riconosciuta come ***opera dell'ingegno***
- il diritto d'autore (***copyright***) è riconosciuto al creatore di un'opera in cui sia presente un elemento di novità

- con la modifica della legge 633 del **1941** sul diritto d'autore, i programmi per elaboratore vengono inclusi tra le opere di ingegno
- in seguito alla Direttiva CEE del **1991** si vuole prevenire la duplicazione e la vendita dei programmi a fine di lucro
- la sanzione pecuniaria prevista viene successivamente aggravata dal Dlgs 205 del **1996**

- l'**acquisto** di un software **non** rappresenta il fatto di esserne proprietari
 - quando si compra un programma in realtà si acquista solo il **diritto di usarlo** su un computer
- l'autore detiene tutti i **diritti**
 - al momento di rendere la sua opera pubblica, è libero di **cederne** alcuni
- la **licenza** è il **contratto** che stabilisce come e quali diritti vengano ceduti, tra le due parti, al momento della pubblicazione
 - un diritto che viene sempre ceduto è quello di "uso" dell'opera, (licenza d'uso) "**EULA**" (*End User License Agreement*)

- il *programmatore* diviene automaticamente il *proprietario* del codice che scrive e gode dei vantaggi del *diritto d'autore*
- il *Public Domain Software* ha la caratteristica di essere oggetto di *rinuncia* da parte dell'autore dei diritti d'autore
 - *il software è stato reso di pubblico dominio e chiunque può prendere i sorgenti e gli eseguibili del programma e utilizzarli a piacimento*
- i software di pubblico dominio sono in genere rilasciati sia in versione *sorgente* sia *eseguibile*

- **freeware** è software che viene distribuito in modo **gratuito**
- è distribuito indifferentemente **con** o **senza** codice **sorgente**, a totale **discrezione** dell'autore e senza alcun obbligo al riguardo
- è sottoposto esplicitamente ad una **licenza** che ne permette la **redistribuzione gratuita**
- il software freeware viene concesso in uso senza alcun corrispettivo, ed è **liberamente duplicabile** e **distribuibile**

- il software shareware viene rilasciato **gratuitamente** solo in versione **eseguibile**
 - con l'impegno morale, da parte dell'utente, di pagare **dopo un periodo di prova** il costo di una licenza (solitamente molto contenuto)
- è un modo di **promuovere** il proprio lavoro
 - spesso, per incoraggiare il successivo pagamento, l'autore rilascia una **versione ridotta in funzionalità**, con l'impegno di fornirne quelle aggiuntive all'atto del pagamento della licenza
- è un modello di **business**, che però si scontra spesso con la moralità delle persone, che preferiscono non pagare la licenza d'uso del programma, anche se continuano a usarlo

- disponibilità del *codice sorgente*
- possibilità di creare *prodotti derivati* a partire da quel sorgente, da rilasciare sotto la *stessa licenza* del software originale
- la *collaborazione* di più parti (in genere libera e spontanea) permette al prodotto finale di raggiungere una complessità maggiore di quanto potrebbe ottenere un singolo gruppo di lavoro
- i software open source attualmente più diffusi sono Firefox, OpenOffice, 7-Zip
- la *comunità* open source è molto attiva, comprende decine di migliaia di progetti



- assicura che i prodotti *derivati* da un lavoro coperto da licenza rimangano *liberi* (non è obbligatoria in un approccio "open source")
- se il concessionario di un lavoro coperto da copyleft distribuisce dei lavori derivati che non sono coperti dalla stessa licenza copyleft, allora dovrà affrontare delle conseguenze legali



- licenza di *copyleft* per contenuti liberi, creata dalla *Free Software Foundation* per il progetto GNU
- creata per distribuire la *documentazione* di software e materiale didattico
 - ogni copia del materiale, anche se modificata, deve essere distribuita con la stessa licenza
 - le copie possono essere vendute e, se riprodotte in gran quantità, devono essere rese disponibili anche in un formato che faciliti successive modifiche
- *Wikipedia* utilizza questo tipo di licenza

- GNU è un *acronimo ricorsivo* (GNU's Not Unix)
- progetto lanciato nel *1983* da *Richard Stallman* per la creazione di un sistema operativo completamente libero, chiamato Sistema GNU
 - all'interno del progetto vengono creati programmi per coprire ogni necessità informatica: compilatori, lettori multimediali, programmi di crittografia, ecc.
- grazie al lavoro di Linus Torvalds è possibile usare il Sistema GNU con il kernel Linux, il sistema GNU/Linux





- programmi *non liberi*
- *non* è possibile consultare e modificare i codici *sorgenti*
 - *esempio: software venduto nei negozi di informatica o quello che il grande fornitore di software installa sui server dell'azienda*
- il software proprietario si contrappone a quello libero in quanto l'utente deve *pagare* per poterlo utilizzare e non gode di alcun diritto di adattamento dello stesso.
- i codici *sorgenti* sono *riservati*

REATI INFORMATICI

- la legge disciplina i seguenti *crimini informatici*, inquadrandoli come *reati penali*:
 - *duplicazione* o affitto di *software* non autorizzato
 - importazione, distribuzione vendita o *detenzione* di software duplicato illegalmente
 - *manomissione* di sistemi di protezione
- questi reati sono commessi *non solo* quando è possibile un vantaggio economico diretto, ma anche quando questo è indiretto (esempio: risparmio sulle spese)
- è considerato *reato* penale anche la duplicazioni di software per *uso personale* o indipendentemente dalla qualità o quantità

- l'autore di un software ha la facoltà di **registrare** a pagamento una propria creazione presso un registro, mantenuto dalla SIAE
- la registrazione non è obbligatoria, ma costituisce una garanzia aggiuntiva
- se il software è registrato presso la SIAE
 - le pene per eventuali violazioni sono più severe
 - la registrazione è prova di paternità
 - la registrazione è data certa della creazione
- la legge tutela la sola forma espressiva del software, non i suoi principi di base
 - *esempio: è possibile creare liberamente un clone di Microsoft Word, ma non lo si può chiamare "Word" e neppure adottare la sua icona applicativa*

- ***decompilazione***
 - viene ricostruito il codice sorgente a partire da un file eseguibile
- è ***consentita*** solo per due motivi:
 - ottenere l'***interoperabilità*** con altri programmi
 - studiare il ***funzionamento*** del programma, allo scopo di determinare idee e principi sui cui è basato
- il primo caso è riconosciuto solo quando:
 - si possiede la licenza d'uso del programma
 - le informazioni per ottenere l'interoperabilità non sono immediatamente disponibili
 - la decompilazione deve essere limitata alle parti di codice necessarie a ottenere l'interoperabilità